

LA NUOVA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI: RAGIONI E SENTIMENTO

di Carlo Ruga Riva

(*Professore ordinario di diritto penale,
Università di Milano-Bicocca*)

Sommario: 1. La proposta di legge originaria. – 2. La montagna ha partorito un topolino. – 3. Le parole e le cose. – 4. Uccisione di animali. – 5. Maltrattamento di animali. – 6. Spettacoli e manifestazioni, divieto di combattimenti – 7. Uccisione o danneggiamento di animali altrui e abbandono di animali. – 8. Il traffico illecito di animali da compagnia. – 9. Le contravvenzioni di detenzione di animali e di distruzione di un habitat. – 10. Le aggravanti. – 11. Le disposizioni civili e amministrative. – 12. Le disposizioni processuali. – 13. Il legislatore pavloviano (misure di prevenzione, responsabilità dell'ente). – 14. Altre disposizioni. – 15 Conclusioni.

1. La proposta di legge n. 30 A.C del 13 ottobre 2022, prima firmataria on. Brambilla¹, conteneva modifiche assai significative nella prospettiva (animalista) di un deciso allargamento e rafforzamento della tutela penale degli animali: si pensi all'incriminazione per colpa della uccisione e del maltrattamento; alla incriminazione della condotta di mera partecipazione a spettacoli e manifestazioni vietati; alla nuova fattispecie intitolata «Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali»; alla ulteriore nuova incriminazione del traffico illecito di esemplari della fauna protetta; all'ampliamento della fattispecie di maltrattamenti ottenuto con l'aggiunta della condotta di detenzione, con contestuale abrogazione dell'art. 727 Cp; al generalizzato e consistente aumento delle pene, che toccava il suo acme nella previsione della reclusione da 2 a 6 anni per l'uccisione di animali e della reclusione da 1 a 5 anni per il maltrattamento; alla previsione di ben sette aggravanti ad effetto speciale (aumento della metà) per i delitti contro gli animali; alla non applicabilità dell'art. 131-bis ai reati contro gli animali, ottenuta sia con l'innalzamento della pena massima prevista per il delitto di uccisione, sia con l'espressa esclusione degli altri delitti (artt. 544-ter, quater e quinquies Cp).

¹ Nello stesso senso F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. S. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, in *RivTrimDPenAm*, n. 4/2024, 89 s.

Breve: la proposta di legge A.C. 30 perseguiva con una certa coerenza l'obiettivo di aprire le porte del carcere al tipo d'autore del maltrattante animali.

Simmetricamente, e in prospettiva vittimocentrica, veniva prevista l'istituzione di centri per gli animali vittime di reato e l'istituzione – a carico di allevatori, importatori di animali e altri soggetti ritenuti poco amici degli animali – del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati; largo spazio veniva dedicato alle associazioni e agli enti di tutela degli animali, sia come affidatari degli animali in sequestro o confiscati, sia come destinatari dei citati contributi.

Infine, in chiave pedagogica, si prevedeva l'obbligo di «integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto».

2. Il testo definitivo della legge n. 82/2025², entrato in vigore l'1.7.2025, rappresenta un notevole ridimensionamento delle ambizioni punitive coltivate nella proposta di legge originaria: aumenti di pena più contenuti, tali da escludere in linea di massima l'infrazione di pene «carcerarie»; nessuna imputazione per colpa dei delitti; soppressione della stravagante fattispecie di pericolo astratto dedicata a «esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali», così come del delitto di traffico illecito di fauna protetta; riduzione del numero delle circostanze aggravanti, che in ogni caso divengono a efficacia comune.

La l. n. 82/2025, intitolata «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali», può considerarsi una legge organica, nel senso che ambisce a trattare in modo esaustivo la materia della tutela degli animali nei suoi profili sostanziali e processuali.

La prospettiva è quasi esclusivamente penalistica. Si prevede una sola nuova fattispecie sanzionata in via amministrativa, purché il fatto non costituisca reato: detenzione di animali da affezione alla catena (art. 10), ed una sola disposizione civilistica, concernente il divieto di abbattimento o alienazione degli animali in pendenza di processo penale e fino alla sentenza definitiva (art. 7).

Vediamo ora più da vicino le novità introdotte dalla legge in commento.

² Pubblicata in G.U. n. 137 il 16.6.2025, in vigore dall'1.7.2025. Per un primo commento al testo, intervenuto sull'analogo d.d.l. S. 1308, v. F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. S. 1308*, cit., 80 ss.

3. I mass media³, i siti giuridici⁴ e gli stessi parlamentari⁵ che hanno votato la novella in commento hanno enfatizzato il cambio di paradigma della prospettiva di tutela: dal sentimento (degli umani) per gli animali agli animali in sé. Del resto la dottrina maggioritaria⁶ e la giurisprudenza quasi unanime⁷ erano pervicacemente assestate sull'idea del sentimento come bene giuridico tutelato dalle fattispecie del titolo IX-bis Cp.

³ La Stampa, 30.6.2025: «Esseri senzienti che provano sentimenti, e come tali vittime dirette di reati e non più oggetti o proprietà. Questa la riforma pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, che segna una svolta epocale nella tutela degli animali in Italia. Un passaggio storico, che modifica il Codice penale e quello di procedura penale, sancendo finalmente il superamento dell'antropocentrismo giuridico: non più reati "contro il sentimento per gli animali", ma direttamente "contro gli animali". «Si tratta di un passo avanti di portata storica - afferma l'onorevole Michela Brambilla, prima firmataria della legge, e che porta il suo nome -: una riforma attesa da vent'anni, un grande traguardo di cui dobbiamo tutti essere fieri, in nome di tutte le vittime mute e indifese, di Angelo, Leone, Aron, Grey e tutti gli animali che sono morti per la crudeltà dell'uomo. Una grandissima vittoria per l'Italia e per tutti coloro che amano gli animali e li vogliono vedere rispettati».

⁴ M. Pittalis, *La legge "Brambilla" a tutela degli esseri animali: un epocale cambiamento di prospettiva*, in www.altalex.it, 16.7.2025.

⁵ Si veda quanto riferito dalla stessa on. Brambilla nella nota n.3.

⁶ Tra i molti, cfr. P. Ardia, *La nuova legge sul maltrattamento di animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona. Il commento*, in *DPP*, 2004, 1464; S. Basini, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*⁶, *I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2009, 192; F. D'Alessandro, *sub Nota introduttiva al Titolo IX bis*, in *Commentario breve al codice penale*⁷, a cura di G. Forti, S. Riondato, S. Seminara, Milano 2024, 2056; G. Gatta, *Sub art. 544-bis*, in *Codice penale commentato*⁶, diretto da E. Dolcini, G. Gatta, Milano Assago 2025, 2260 s., pur con qualche distinguo; F. Marengghi, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (l. 20.7.2004 n. 189)*, in *LP*, 2005, 19 s.; A. Massaro, *Il delitto di uccisione di animali e le contravvenzioni in materia di caccia: l'assenza di necessità nell'art. 544-bis c.p.*, in *Lexamb. RivTrimDPenAm*, n. 1/2024, 123; P. Mazza, *I reati contro il sentimento per gli animali*, *DirGiurAgr*, 2004, 742; V. Napoleoni, *sub art. 544-bis*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Vol. II, a cura di G. Lattanzi, E. Lupo, Milano 2022, 1449 ss.; A. Natalini, *Animali (tutela penale degli)*, *DigDPen*, Aggiornamento, Torino 2005, 17; G. Padovani, *sub art. 544-bis*, in *Codice penale*⁷, a cura di T. Padovani, Milano 2019, 3041; L. Pistorelli, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *GD* 2004 (33), 20. Per l'opposta tesi che individua il bene giuridico in vari interessi animali (vita, integrità fisica, salute, benessere) v. diffusamente F. Fasani, *Il diritto penale degli animali*, Pavia 2018, *passim*; Id., *L'animale come bene giuridico*, in *RIDPP*, 2017, 717 ss.; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*², Torino 2013, 222 ss. e C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*⁵, Torino 2024 359 ss.; C. Ruga Riva, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene (troppo) umano e (comunque) inutile*, in www.lalegislazioneepenale.it, 13.5.2021; C. Ruga Riva, *Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nella fattispecie di maltrattamento di animali?*, in *Lexamb. RivTrimDPenAm*, n. 4/2020, 79 ss.; A. Valastro, in *La Questione animale*, a cura di S. Castignone, L. Lombardi Vallauri, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, 646 s., nonché sinteticamente M. Donini, *Danno e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti*, in *RIDPP*, 2008, 1577 s., nota 80; T. Giacometti, *Tutela degli animali*, in *Diritto penale. Parte speciale*¹, I, a cura di D. Pulitanò, Torino 2019, 182 s.; A. Madeo, *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*², a cura di M. Pelissero, Torino 2019, 432 s.; A. Madeo, *Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali*, in www.lalegislationeeuropea.it, 8.11.2023; D. Pulitanò, *Introduzione alla Parte speciale del diritto penale*, Torino 2010, 42. Per una posizione intermedia, che individua il bene tutelato nel rapporto uomo-animale v. C. Mazzucato, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare*

Tale scopo sarebbe stato raggiunto – si sostiene – con la sostituzione della rubrica del titolo IX-*bis*, ovvero con l'apposizione dell'etichetta «Dei delitti contro gli animali» al posto della precedente «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».

E' fin troppo agevole notare che il cambio di *etichetta* non è stato accompagnato da una modifica sostanziale del *prodotto* normativo: le fattispecie principali (uccisione e maltrattamento) sono rimaste inalterate nel precetto base e le restanti, come vedremo a breve, sono state modificate solo marginalmente.

Gli appassionati parlamentari non si sono resi conto che già l'originaria disciplina penale tutelava proprio l'animale e non i sentimenti di compassione che questi ispirava negli umani: le varie fattispecie contenute nel titolo IX-*bis* proteggono chiaramente i beni della vita (art. 544-*bis* Cp, attraverso il divieto di non uccidere), dell'integrità fisica (art. 544-*quinq* co. 1 Cp), della salute degli animali (art. 544-*ter* co. 2 Cp); evocano attraverso i requisiti della «sottoposizione a *sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili*» (art. 544-*ter* co. 1 Cp) e della detenzione di animali «in condizioni incompatibili con la *loro natura*, e produttive di *gravi sofferenze*» (art. 727 co. 2 Cp) l'interesse del benessere animale⁸.

Non compariva e non compare alcun riferimento a sentimenti umani; non è richiesta la pubblicità dei fatti, né la procedibilità a querela, elementi che

i confini, ripensare le sanzioni, in *La questione animale*, a cura di S. Castignone, L. Lombardi Vallauri, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, Milano 2012, 716 ss. e, adesivamente, F. Bacco, *Aragoste esposte sul prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, in *DPC*, 5.11.2015. Per una sintesi delle due diverse impostazioni v. F. Bacco, *Tra sentimenti e eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino 2018, 76 ss. In generale si vedano le monografie di P. Mazza, *I reati contro il sentimento per gli animali*, Padova 2012; M. Muttini, G. Pavich, *La tutela penale degli animali*, Milano 2015.

⁷ Si vedano ad es., in relazione al maltrattamento per gli animali Cass. sez. III, 15.11.2018, n. 16755, in *DeJure*: sentimento per gli animali; Cass. sez. V, 4.02.2020, n. 8449, in *DeJure*, «*pietas*» per gli animali. Rispetto all'uccisione di animali v. ad es. Cass. sez. III, 15.11.2018, n. 16755 e Cass. sez. III, 26.5.2018, n. 49672, entrambe in *DeJure*: sentimento per gli animali. In talune sentenze emerge una lettura più ampia, e forse confusa, che richiama entrambi i beni: così Cass. sez. III, n. 39600 del 3.10.2024, dep. 28 ottobre 2024 in relazione all'art. 727 Cp: «3.17. Più in generale, il reato di maltrattamenti di animali, anche nella formulazione novellata di cui all'art. 727 cod. pen., consiste non soltanto in quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Bartozzi, Rv. 268778 - 01)». Secondo A. Madeo, *Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali*, in www.la legislazione penale.it, 8.11.2023, 16 s., «l'analisi della copiosa giurisprudenza sul delitto di maltrattamento e sulla contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze evidenzia una tendenza dei giudici, sia di merito che di legittimità, ad interpretare le nuove disposizioni in funzione di tutela diretta dell'animale, inteso quale destinatario dell'offesa, e non come mero oggetto materiale della condotta incriminata».

⁸ Per un sintetico riepilogo degli argomenti a sostegno della tesi dell'animale come bene giuridico v. C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*⁵, cit., 359 ss. e Id., C. Ruga Riva, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene (troppo) umano e (comunque) inutile*, in www.la legislazione penale.eu, 13.5.2021.

implicitamente esigerebbero il coinvolgimento delle persone e dei loro sentimenti di pietà e compassione.

D'altro canto, il modesto incremento delle pene non sembra potersi invocare a fondamento di un mutamento di oggetto di tutela, a parità di precetti: si tratta di un *trend* trasversale, che in altri campi (ad es. reati contro il patrimonio, fattispecie di omicidio qualificato) non ha infatti fomentato ricostruzioni diverse del bene giuridico protetto. In ogni caso si tratta di cornici edittali più robuste di quelle che l'ordinamento penale solitamente contempla per i reati contro i sentimenti (si pensi ai delitti contro il sentimento religioso e in tema di vilipendio⁹).

Insomma, le parole e i pensieri (le rubriche e financo le eventuali intenzioni del legislatore) non prevalgono sulle cose (il prodotto normativo così come rilasciato dal legislatore), come ci dimostrano altri precedenti storici.

Due esempi per tutti.

La violenza carnale era reato contro la persona già nel 1930 e prima del 1996, *nonostante* la sua collocazione tra i reati contro la moralità pubblica¹⁰.

L'incendio boschivo, secondo l'opinione dottrinale prevalente¹¹, è delitto contro il patrimonio boschivo (e dunque l'ambiente), *nonostante* la sua collocazione tra i delitti contro l'incolumità pubblica.

In definitiva il mutamento del titolo della rubrica non sintetizza un rivoluzionario cambio di paradigma, ma fotografa meglio un oggetto che già emergeva distintamente nella (del resto pressoché identica) disciplina previgente.

La riforma costituzionale del 2022, con l'inserimento nell'art. 9 della tutela con legge statale degli animali, non ha d'altra parte costituito il sostrato valoriale di alcun radicale cambio di prospettiva politico-criminale.

La tutela già c'era, ed è stata rafforzata solo dal punto di vista sanzionatorio.

D'altro canto, la formale intestazione ai delitti contro gli animali non li rende titolari di diritti e non ne promuove lo *status*: sono semplicemente (come prima) soggetti passivi dei reati a loro intitolati e titolari del bene giuridico protetto.

Più in generale, infatti, i beni giuridici non consistono solo in diritti soggettivi, ma anche in interessi e valori (si pensi all'ambiente), la cui protezione non significa di per sé attribuzione di diritti, se non quelli processuali legati allo *status* di persona offesa o

⁹ In questo senso v. C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*⁵, cit., 359 s.

¹⁰ Su tale esempio v. D. Pulitanò, *Introduzione alla Parte speciale del diritto penale*, Torino 2010, 52.

¹¹ S. Corbetta, sub art. 423-bis, in *Codice penale commentato*⁶, diretto da G. Gatta, E. Dolcini, Milano 2025, 1439 ss.; C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*⁵, cit., 334.

danneggiata, in proprio o, tramite soggetti terzi (procuratori speciali, tutori, associazioni promotrici di quegli interessi).

4. L'art. 544-bis Cp viene modificato sotto due profili.

Sul piano sanzionatorio l'originaria cornice edittale (reclusione da quattro mesi a due anni) è sostituita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000; si tratta di un inasprimento ben più modesto di quello contenuto nella proposta di legge AC. Brambilla (reclusione da due a sei anni).

Sul piano del precetto viene aggiunto un secondo comma: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000».

La fattispecie-base, costruita come delitto a forma libera, viene così affiancata da una nuova figura di delitto a forma vincolata, caratterizzata dalle modalità della condotta (uso di sevizie o causazione prolungata e voluta di sofferenze per l'animale).

La modifica, ancora una volta, pone l'animale al centro della tutela, come soggetto vittima di maggiore sofferenza, per intensità o per durata.

L'espresso riferimento alle sevizie conferma *a contrario* quanto già sostenuto dalla dottrina in relazione all'interpretazione della formula «per crudeltà» intesa come motivo abietto che muove la condotta¹², e non appunto come modalità della stessa.

Non è facile comprendere se il nuovo co. 2 dell'art. 544-bis Cp configuri una fattispecie autonoma di reato o una circostanza aggravante, con tutte le conseguenti differenze di disciplina¹³.

A favore della prima interpretazione può forse invocarsi l'autonoma cornice edittale.

A favore della seconda – più convincente¹⁴ – il rinvio al «fatto» di cui al co. 1, la collocazione nello stesso articolo e la mera specificazione di una modalità di condotta espressiva di maggior disvalore.

D'altra parte, il mancato inserimento tra le circostanze aggravanti espresse di cui al nuovo art. 544-septies Cp si spiega in ragione del fatto che l'aggravante in commento si applica al solo art. 544-bis co. 1, e non ad una pluralità di delitti.

¹² G. Gatta, sub art. 544-bis, cit., 2264.

¹³ Sulle quali v. tra i molti A. Melchionda, E. Mattevi, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in DPP, n. 3/2017, 326 s.

¹⁴ Cfr. anche F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici*, cit., 88.

L'aumento è superiore al terzo rispetto al minimo edittale della pena detentiva e rispetto al minimo e al massimo edittale della pena pecuniaria; pari ad un terzo limitatamente al massimo della sola pena detentiva.

Sicché non è facile stabilire se si tratta di circostanza ad efficacia comune (se si guarda al massimo della reclusione) o speciale (se si guardano il minimo e il massimo della multa e il minimo della reclusione).

Trattandosi di aggravante sembrerebbe avere senso riferirsi al massimo edittale¹⁵, e dunque considerare l'art. 544-bis co. 2 Cp. quale circostanza aggravante a efficacia comune.

5. Il delitto di maltrattamento di animali è oggetto di modesto *restyling* sanzionatorio: l'originaria pena detentiva (reclusione da tre a diciotto mesi) è sostituita dalla reclusione da sei mesi a due anni, mentre la multa, comminata in via alternativa, rimane invariata.

La fattispecie di morte come conseguenza di maltrattamento (art. 544-ter co. 3 Cp) viene estesa all'ipotesi del co. 2 (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate o sottoposizione a trattamenti che provocano un danno alla salute degli stessi).

6. L'art. 2 della l. n. 82/2025 interviene sull'art. 544-quater Cp (Spettacoli e manifestazioni vietati) e sull'art. 544-quinquies Cp (divieto di combattimenti tra animali).

Nel primo caso si interviene esclusivamente sulla cornice edittale; ferma la reclusione da quattro mesi a due anni si eleva la sola multa, prevista come pena congiunta: il massimo di 15.000 euro diviene ora il minimo edittale; il massimo viene portato a 30.000,00.

La fattispecie di divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies) viene irrobustita sul piano sanzionatorio, con l'innalzamento della sola pena detentiva, portata da un minimo di due anni di reclusione ad un massimo di quattro anni.

Viene incriminata *ex novo* la condotta di partecipazione a combattimenti e competizioni non autorizzati.

Si tratta di una estensione sintomatica dell'accresciuto valore attribuito all'animale,

¹⁵ Su tale opzione e su quelle alternative v. A. Melchionda, E. Mattevi, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., 330.

che viene protetto anche rispetto a condotte che non lo offendono direttamente.

La ragione politico-criminale sottesa alla nuova incriminazione riposa evidentemente sull'idea che si debba fare terra bruciata intorno ai combattimenti vietati, colpendo non solo i promotori-organizzatori (co. 1), gli addestratori-allevatori (co. 2) e gli scommettitori (co. 3), ma anche qualunque persona che a qualsiasi titolo sia presente agli «eventi»; accompagnatori di scommettitori, sadici, curiosi, o più verosimilmente soggetti di fatto appartenenti alle categorie sopra indicate per i quali magari sia difficile la prova del relativo coinvolgimento.

La mera presenza diventa dunque punibile, salvo naturalmente la prova del dolo, e in particolare della consapevolezza di partecipare ad un combattimento o ad una competizione non autorizzata: facile in alcuni contesti (ad. es. gare notturne in luoghi appartati), meno laddove, in ipotesi, si trattasse di competizioni fatte in luoghi pubblici, ma non autorizzate per «meri» problemi burocratici.

Si tratta di una fattispecie di pericolo presunto, assimilabile alla fattispecie di partecipazione a spettacoli pornografici coinvolgenti minori (art. 600-ter Cp)¹⁶.

Del resto, le analogie animale/minore – come oggetto di tutela – non finiscono qui, ma attraversano un po' tutta la disciplina in commento. Dall'affido ad enti/associazioni e al possibile subaffido a famiglie, fino all'incriminazione dell'abbandono.

7. L'art.5 co. 3 della l. n. 82/2025 ha profondamente innovato l'art. 638 Cp, pionieristica fattispecie del Codice Rocco nata per tutelare il valore patrimoniale dell'animale altrui.

Viene soppresso l'originario co. 1, reso inutile dall'entrata in vigore dell'art. 544-bis, co. 1 Cp, e al suo posto si inserisce, rimaneggiandolo, l'originario co. 2.

L'art. 638 è così riformulato: «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

La pena più alta prevista per la fattispecie in commento, rispetto a quella prevista dall'art. 544-bis Cp, si giustifica, agli occhi del legislatore, in ragione del numero più alto di animali coinvolti (tre o più se raccolti in gregge o mandria: ad es. capre) o della loro qualità (e del loro valore economico) «animali bovini o equini, anche se non

¹⁶ Sottolinea tale analogia e critica l'ampliamento del fatto tipico realizzato attraverso l'incriminazione della mera partecipazione, F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici*, cit., 91 s.

raccolti in mandria».

In quest'ultima sottofattispecie riemerge la connotazione patrimoniale che, pur coerente con la collocazione topografica del delitto e con la sua giustificazione storica (a tutela del patrimonio del «padrone» umano) appare distonica con la filosofia della novella (già prima del legislatore del 2004), tutta imperniata sul bene giuridico «animale», a prescindere dal suo valore patrimoniale o zootecnico.

La fattispecie avrebbe meritato una riflessione più aggiornata ai tempi.

Non si comprende perché uccidere tre capre o due mucche o due cavalli sia più grave che uccidere tre cani o due gatti, o magari due struzzi o due alpaca, di recente oggetto di allevamento anche in Italia.

La procedibilità è d'ufficio, come in passato. L'omessa esplicita indicazione in tal senso dipende dalla soppressione dell'originario co. 1, che prevedeva la procedibilità a querela, e che dunque suggeriva tale specificazione.

L'art. 5 co. 4 interviene sulla cornice edittale dell'abbandono di animali (art. 727 co.1, valevole anche per l'ipotesi del co. 2): ferma restando la pena dell'arresto fino ad un anno, la pena alternativa della ammenda è fissata tra 5.000 e 10.000 euro, in luogo di quella originaria (da 1.000 a 10.000 euro).

8. L'art. 9 della l. n. 82/2025 apporta varie modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia.

Senza indulgere in dettagli, va sottolineato che la fattispecie delittuosa dell'art. 4 l. 201/2010 viene integrata nel precetto e irrobustita nella sanzione.

La condotta è ampliata con l'aggiunta, accanto all'assenza di sistemi per l'identificazione individuale degli animali, del riferimento alle necessarie certificazioni sanitarie oppure, ove richiesto, del passaporto individuale.

La pena viene innalzata alla reclusione da quattro a diciotto mesi e alla multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Vengono inoltre inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 5 e 6 della l. n. 201/2010.

9. L'inasprimento sanzionatorio si estende anche alle contravvenzioni di uccisione ecc. di esemplari di specie animali protette (art. 727-bis)¹⁷ e perfino di «Distruzione o

¹⁷ Arresto da tre mesi a un anno e ammenda non inferiore a 8.000 euro, in luogo dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro.

deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto»¹⁸, fattispecie che tocca gli animali ma non in modo esclusivo, nel senso che essi sono normalmente parte dell'*habitat* unitamente ad altre forme di vita.

10. L'art. 4 recante «Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali» si allinea allo spirito dei tempi, introducendo nel nuovo art. 544-*septies* tre nuove aggravanti a effetto comune (aumento fino ad un terzo), applicabili a tutti i delitti del titolo IX-*bis* c.p. e all'art. 638 (non agli artt. 727 e 727-*bis*) nelle seguenti ipotesi:

- «a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso».

La prima aggravante è chiaramente antropocentrica, perché attribuisce maggior disvalore ad una circostanza che prescinde dal tipo e grado di offesa all'animale, ma riguarda spettatori particolarmente sensibili e vulnerabili.

La seconda pone vari problemi.

In primo luogo, la ricercata maggiore severità è destinata al fallimento, nel senso che in assenza della aggravante in commento troverebbe applicazione la disciplina dell'art. 81 Cp, teoricamente più severa (aumenti fino al triplo della pena base).

Ma vi è di più.

Ad essere coerenti con la prospettiva animalista ribadita dalla nuova rubrica del titolo IX-*bis* Cp, l'uccisione di più animali dovrebbe comportare l'applicazione di più reati, tanti quanti sono gli animali vittime (pluralità di persone offese), e così per gli altri delitti contro gli animali, non diversamente da quanto accade per l'uccisione, le lesioni o il maltrattamento di più essere umani.

Esemplificando: a colui che uccide un cigno con tre suoi piccoli, dunque quattro animali dotati di autonoma tutela penale, la disciplina speciale odierna impone l'applicazione della pena prevista per un solo reato (a danno di un solo animale), aumentata fino a un terzo per l'uccisione degli altri esemplari. La pena massima può dunque arrivare a quattro anni di reclusione e 45.000 euro di multa.

In assenza della aggravante in commento, si sarebbe a mio avviso dovuta applicare l'ipotesi del concorso di più reati, con applicazione del cumulo giuridico nel caso le quattro uccisioni fossero frutto di una unica azione (ad es. l'autore dà fuoco al nido

¹⁸ Arresto da tre mesi a due anni e ammenda non inferiore a 6.000 euro in luogo dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

dove mamma cigno custodisce i tre piccoli (art. 81 co. 1 Cp), ovvero del cumulo materiale, laddove le uccisioni fossero intervenute a distanza di tempo tra loro, con applicazione del cumulo materiale di pene, eventualmente temperato dalla disciplina dell'art. 81 cpv Cp.

In entrambi i casi la pena massima applicabile sarebbe stata assai più elevata di quella discendente dal nuovo assetto normativo nel quale si colloca l'aggravante della pluralità di animali.

In secondo luogo, l'applicabilità al richiamato art. 638 Cp appare problematica, quanto meno rispetto alla prima sottofattispecie, la quale prevede come elemento costitutivo la presenza di tre o più animali in gregge o mandria, e dunque ingloba già il requisito della pluralità di animali. La nuova aggravante sarebbe viceversa applicabile alla seconda sottofattispecie («bovini od equini anche non raccolti in mandria», dove il plurale non sembra riferirsi al numero dei suddetti animali (due o più), ma alla loro tipologia.

Infine, l'art. 544-*septies* Cp prevede l'aggravante della diffusione, da parte dell'autore attraverso le varie tecnologie, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso.

L'aggravante è circoscritta all'autore del fatto (uccisione, maltrattamento di animali ecc.), e non ad eventuali propalatori delle immagini/video realizzati dall'autore del delitto contro gli animali.

Ancora una volta l'aggravante non sembra guardare all'offesa all'animale (che rimane identica, quale che sia la sua diffusione sui *social* o altrove), ma all'effetto che fa (o può fare) sulla collettività degli umani, dunque sui loro sentimenti, o in altra prospettiva ai rischi di emulazione, per chi quei sentimenti (di compassione) non coltivi affatto¹⁹.

11. La novella, di impronta quasi esclusivamente penalistica (il diritto penale come prima e quasi unica *ratio*), presenta due eccezioni.

L'art. 7 della l. n. 82/2025 introduce il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, fino a che non sia intervenuta sentenza definitiva²⁰, naturalmente salvi i casi di affidamento previsti dall'art. 260-*bis* del Cpp

¹⁹ Sulle possibili giustificazioni (tutte problematiche) dell'aggravante in commento v. F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici*, cit., 89 s.

²⁰ Art. 7: All'articolo 544-*sexies* Cp è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i

già esaminati. Si vuole verosimilmente evitare la vendita a soggetti compiacenti o comunque evitare l'abbattimento anche a fini di soppressione delle prove, nell'interesse dell'animale e dell'accertamento dei fatti di reato. Tale divieto interferisce evidentemente con il diritto di proprietà sull'animale, soccombente rispetto a interessi reputati più meritevoli.

L'art. 10 della l. n. 82/2025 pone il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena, sanzionandolo, salvo che il fatto costituisca reato (di maltrattamenti), con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro²¹.

La disposizione riportata interferisce con le già esistenti disposizioni regionali che sanzionano in via amministrativa lo stesso fatto.

A mio parere le disposizioni regionali di tutela (sanzionatoria) degli animali sono incompatibili con l'art. 9 della Cost., così come novellato nel 2022, il quale attribuisce alla sola legge statale il compito di disciplinare modi e forme di tutela degli animali.

Pertanto, il concorso apparente di sanzioni dovrebbe essere risolto a favore della sola sanzione amministrativa statale.

12. L'art. 6 della l. n. 82/2025 contiene modifiche al codice di procedura penale.

La novella è intervenuta sul sequestro, affido e confisca degli animali coinvolti in procedimenti penali.

In particolare, viene modificato l'art. 257 Cpp, con l'attribuzione alle associazioni animaliste²² del diritto a richiedere il riesame del sequestro, anche nel merito, a norma dell'art. 324 Cpp; si tratta di una estensione coerente con la persona offesa dai reati contro gli animali, appunto gli animali, che evidentemente non possono esercitare «personalmente» i diritti processuali correlati a tale *status*, e che dunque abbisognano di associazioni che li rivendichino nel loro interesse.

Analoga estensione subiscono l'art. 322-bis Cpp, con l'attribuzione alle associazioni

delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva».

²¹ Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

²² Usiamo questa espressione sintetica in luogo della formula «le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale» utilizzata in più punti dalla novella in commento.

animaliste del diritto di proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero, e l'art. 355 Cp, con l'attribuzione alle medesime del diritto di ricorrere in Cassazione.

Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 260-bis Cpp, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, ai sensi del quale «L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni».

Si tratta di disciplina speciale rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata dalla natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, e cioè l'animale vivo.

Nel catalogo dei reati per i quali può esser disposto l'affido non compaiono le contravvenzioni degli artt. 727 e 727-bis Cp, né l'art. 638 Cp nella forma tentata.

13. Il legislatore anche in materia di animali ha seguito lo schema politico-criminale ormai consueto, quasi un riflesso pavloviano di fronte a scenari criminali nuovi o ritenuti sempre più intollerabili: irrobustimenti di pena, nuove circostanze aggravanti, misure di prevenzione e responsabilità da reato degli enti.

Abbiamo già scritto degli inasprimenti di pena e delle nuove circostanze aggravanti.

Vediamo ora in primo luogo le misure di prevenzione.

L'art. 6 co. 2 della n. 82/2025 dispone che «le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4.11.2010, n. 201» (traffico illecito di animali da compagnia).

L'importanza del bene animale ha dunque spinto il legislatore all'applicabilità delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, agli umani ritenuti delinquenti abituali o per tendenza a danno degli animali rispetto a determinati reati.

Si tratta di un ulteriore e problematico allargamento delle misure di prevenzione ad autori di reati ben distanti dall'orbita dei soggetti pericolosi storici destinatari della relativa disciplina, ed anche dal *milieu* mafioso divenuto progressivamente terreno di elezione delle stesse²³, con l'eccezione forse dei delitti di combattimenti tra animali (art. 544-*quinquies* Cp) e del traffico illecito di animali da compagnia (art 4 l. 201/2010), i quali possono essere – ma non è la regola – appannaggio della criminalità mafiosa.

L'art. 8 della legge in commento estende la disciplina della responsabilità da reato degli enti a taluni delitti contro gli animali: quelli contenuti nel titolo IX-*bis* Cp, oltre all'art. 638 Cp.; rimangono fuori del catalogo le contravvenzioni (artt. 727 e 727-*bis* Cp), e il delitto di traffico di animali da compagnia (art. 4 l. 201/2010).

Tale ultima esclusione appare irragionevole. Si tratta infatti di un delitto che prevede tra i suoi requisiti il fine di profitto e, in via alternativa, le «attività organizzate», e che dunque avrebbe avuto pieno titolo per fondare la responsabilità da reato dell'ente.

Le novità in materia sono inserite nel nuovo art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001, il quale prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ovvero da 100 a 500 quote; la numerazione latina è discutibile (se non ci inganniamo dovrebbe essere *novies decies vicies*). In caso di condanna (o di patteggiamento o di decreto penale non opposto), si applicano all'ente le sanzioni interdittive dell'art. 9 co. 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la p.a. ecc.), per una durata non superiore a due anni.

L'art. 8 della l. n. 82/2025 termina con una disposizione inutile ma sintomatica del timore che attanaglia il legislatore, pur timidamente animalista: «i commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale». È infatti ovvio che qualora i fatti di omicidio, maltrattamento di animali ecc. avvengano nel rispetto delle norme di settore (sulla macellazione, sugli zoo ecc.) non vi è reato, e dunque non vi può essere la connessa responsabilità dell'ente.

²³ Per una sintetica rassegna delle misure di prevenzione v. per tutti G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*²³, Milano 2024, 957 s.

14. Le restanti disposizioni riguardano l'esonero dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per chi ottemperi seppur tardivamente agli obblighi di registrazione dell'animale (art. 11), il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel decreto emesso dal Ministero dell'interno allo scopo di stabilire le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale finalizzata tutela degli animali.

L'art. 14 aggiunge il *felis catus* (gatto domestico) al *felis silvestris* (gatto selvatico), estendendo così il divieto di utilizzo delle relative pelli e pellicce per uso commerciale, penalmente sanzionato dall'art. 2 co. 2 l. 189/2004.

More solito, la legge è chiusa dall'art. 15, contenente la clausola di invarianza finanziaria, sotto la cui scure sono caduti durante l'iter parlamentare i centri per gli animali vittime di reato e i programmi educativi scolastici volti a sensibilizzare gli studenti alla tutela degli animali.

15. La novella in commento si presenta come una legge organica, di natura quasi esclusivamente penalistica, che ambisce a irrobustire la tutela penale degli animali, attraverso generalizzati aumenti di pena e nuove circostanze aggravanti.

Non mancano – un vero e proprio *tic* politico-criminale – disposizioni volte a fondare la responsabilità da reato degli enti e misure di prevenzione per delinquenti abituali o per tendenza a danno degli animali.

Si prevedono disposizioni processuali *ad hoc* in tema di affido e subaffido degli animali in sequestro o confiscati.

L'intervento sui precetti è stato alquanto modesto, circoscritto alla incriminazione della partecipazione a combattimenti vietati.

La lotta a difesa degli animali viene condotta sotto una nuova bandiera, «dei delitti contro gli animali», titolo della rinnovata rubrica del titolo IX-bis Cp.

Abbiamo illustrato le ragioni (*supra*, par. 3) che, a nostro avviso, già prima della riforma in commento (ed anche della legge costituzionale di modifica dell'art. 9 Cost.) vedevano l'animale come bene protetto dalle varie disposizioni penali che lo riguardavano.

L'etichetta apposta è corretta, ma identifica un prodotto normativo che già dal 2004 tutelava l'animale in sé (a seconda dei casi la sua vita, la sua salute, il suo benessere, il suo rapporto affettivo e materiale con l'uomo): nulla di nuovo nella sostanza, dunque.

A bene vedere, il sentimento (per gli animali), che non era il bene giuridico tutelato dal titolo IV-*bis* del Cp, a dispetto della sua originaria rubrica, è oggi il motore della novella.

Basta leggere gli accorati interventi dei parlamentari di ogni gruppo parlamentare, che invariabilmente dichiarano il loro (e altrui) amore per gli animali («il nostro amato e sempre rimpianto Presidente Berlusconi amava tantissimo gli animali, cani, gatti, a partire dal celeberrimo barboncino Dudù»²⁴) e ricordano i nomi di quelli uccisi e seviziati²⁵: «pensiamo per un attimo all'uccisione del povero cane Angelo, torturato a morte nel cosentino; del cane Aron, bruciato vivo a Palermo; del gatto Leone, scuoiato vivo nel salernitano; della capretta uccisa a calci e pugni da una banda di ragazzini che un giorno saranno uomini (mi chiedo quali uomini e dove siano le famiglie); dell'orsa Amarena; del cervo Bambotto, per citarne soltanto alcuni»²⁶.

Si tratta dell'ultima declinazione di quello che Francesco Palazzo ha chiamato «sentimentalismo sociale»²⁷, una delle cause del mutamento del diritto penale.

²⁴ Sen. Zanettin, 1.5.2.1. seduta n. 310 del 29.5.2025, d.d.l. S 1308, XIX Legislatura.

²⁵ Si veda tra i molti l'intervento della On. Cherchi nella seduta n. 383 del 19.11.2024 alla Camera, consultabile in <https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0383&tipo=stenografico#sedo383.stenografico.titoo130>: “La cattiveria fine a se stessa, la ferocia di cui sono vittime [gli animali] colpisce il nostro cuore. Non possiamo rimanere indifferenti, sono troppi i terribili racconti di crudeltà gratuita nei loro confronti che ogni giorno gli organi di stampa riportano. È di due giorni fa una notizia scioccante di un gatto accoltellato dal proprietario perché gli ha rubato un pezzo di pancetta dalla tavola. Pandek è il suo nome, ha ferite gravissime in tutto il corpo, terribili ferite da taglio all'addome, alla schiena, alla testa, alle zampine. Il proprietario, questo delinquente, gli ha danneggiato il bulbo oculare e la lingua. E come non ricordare il gattino Leone, scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada ad Anagni, o Aron, il cane legato e bruciato vivo dal suo padrone. Ricordo con sofferenza anche quello che è avvenuto ad Anagni, dove è stata presa a calci una capretta, e poi questi ragazzi spietati l'hanno successivamente buttata da una finestra, postando il video sui social. Le nostre coscienze sono state scosse anche dalla vicenda del gattino Green, il micio pestato a sangue perché regalato alla fidanzata dal suo ex, un micio deceduto a causa delle emorragie interne dopo che una bestia immonda, con una crudeltà inaudita, lo ha massacrato, scaricando tutta la sua rabbia, cieca gelosia, su un piccolo essere indifeso”.

²⁶ Sen. Biancofiore, d.d.l. S. 1308 - Senato della Repubblica XIX Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 310 del 29/05/2025, pag. 277 s. «Da qui discende anche la valenza culturale e sociale del provvedimento al nostro esame, che mira a fornire ai magistrati strumenti più efficaci ed adeguati a punire i responsabili di fatti particolarmente gravi. Pensiamo per un attimo all'uccisione del povero cane Angelo, torturato a morte nel cosentino; del cane Aron, bruciato vivo a Palermo; del gatto Leone, scuoiato vivo nel salernitano; della capretta uccisa a calci e pugni da una banda di ragazzini che un giorno saranno uomini (mi chiedo quali uomini e dove siano le famiglie); dell'orsa Amarena; del cervo Bambotto, per citarne soltanto alcuni. Ci sono tante altre piccole creature indifese e non basterebbero ore per citarle tutte, barbaramente trucidate o torturate per futili motivi o, peggio, per uccidere la noia, come si è spesso detto e come ebbero a dire alcuni autori. Signora Presidente, rabbrivisco e mi commuovo solo a citare questi episodi, ma forse solo così il senso dell'inasprimento delle pene può apparirci più chiaro, perché rappresenta un'adeguata e direi ferma, decisa e consapevole risposta dell'ordinamento penale a tali fatti o, meglio, a tali crimini efferati».

²⁷ F. Palazzo, *Nemico-nemici-nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale. Relazione introduttiva*, in RIDPP, 2020, n. 2, 713.

Il sentimento (l'indignazione) come movente di politica criminale (accanto a populismo e vittimismo)²⁸, che caratterizzano il diritto penale del nemico: «il sentimentalismo sociale spinge principalmente verso un rigurgito dell'anima punitiva del sistema in un modo che a stento riesce a celare l'originario stigma vendicativo, caratteristico della relazione nemicale»²⁹.

Beninteso: gli animali come essere senzienti meritano grande rispetto, e il diritto penale può ben fare la sua parte nel reprimere e sanzionare adeguatamente le forme più gravi e odiose di offesa a beni dell'animale.

Tuttavia la risposta dell'ordinamento appare tutta sbilanciata sul penale.

La vera battaglia, come è stato osservato, si dovrebbe giocare soprattutto altrove, e più precisamente nell'ambito delle leggi di settore (in tema di allevamento, macellazione, circhi, zoo, sperimentazione farmacologica ecc...³⁰), le quali costituiscono la copertura legale – con conseguente non punibilità sottolineata dall'art. 19-ter disp. att. Cp – per uccisioni e maltrattamenti dell'animale, in un delicato compromesso tra interessi confliggenti; bilanciamento che l'accresciuta sensibilità per gli animali potrebbe – e secondo alcuni dovrebbe – orientare l'ordinamento in senso più animalista.

Rimanendo dentro l'ottica penalistica, le pene sono state innalzate, ma restano pur sempre (e meno male) entro un'orbita sostanzialmente non carceraria, sospensibili e sostituibili.

Proprio le cornici edittali relativamente modeste potrebbero costituire l'occasione per una risposta in concreto volta a perseguire scopi risocializzanti attraverso il lavoro di pubblica utilità – legato alla messa alla prova o come pena sostitutiva – in strutture (canili, associazioni di tutela degli animali ecc.) dedicate alla cura degli animali.

Nello stesso senso si sarebbe potuto prevedere come obbligatoria la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena ad attività reintegratoria, anche (con il consenso dell'interessato) nella forma della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi tramite la accennata attività di volontariato a favore degli animali.

In definitiva il sentimento di compassione per gli animali ha spinto il legislatore a confezionare un pacchetto normativo che ha formalmente consacrato l'animale come

²⁸ F. Palazzo, *Nemico-nemici-nemico*, cit. 710 s.

²⁹ F. Palazzo, *Nemico-nemici-nemico*, cit., 713.

³⁰ F. Fasani, *Appunti sui profili penalistici*, cit., 95 s.

oggetto di tutela penale diretta.

L'assetto normativo non è però del tutto razionale: prima o poi bisognerà intervenire in quei settori (allevamento, macellazione, circhi, zoo, sperimentazione farmacologica ecc.) nei quali la sofferenza degli animali è più frequente e più intensa, ma più corposi sono gli interessi economici e più radicate le abitudini di vita delle persone che contribuiscono al dolore animale, tutti fattori che spiegano le resistenze del sistema al cambiamento.